



LE CONTRADDIZIONI DELLA CODA

di Cesare Bonasegale

Il complesso iter dell'approvazione della legge che proibisce il taglio delle code, attualmente al Senato.

Riassumo gli ultimi eventi relativi all'iter di approvazione della legge concernente la proibizione del taglio delle code, nel non facile intento di capire quel che sta succedendo in un guazzabuglio di contraddizioni.

Nello scorso mese di Novembre, **il Governo** ha varato un Disegno di legge di ratifica della "Convenzione di Strasburgo del 1987 sul benessere degli animali" che proibiva – fra l'altro – il taglio delle orecchie e delle code.

Nella fase preparatoria della discussione alla Camera, era stato messo a punto un testo che escludeva dalla proibizione del taglio delle code i cani per i quali la caudotomia era prevista dallo standard morfologico della FCI. Ma all'ultimo momento, per l'accanito intervento del Governo (nelle persone dei Ministri Frattini, Brambilla ed altri) la Camera approvava una modifica del Codice Penale in cui si dice che: *(Il testo della legge approvata alla Camera è stampato in blu e in rosso).*

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: «per crudeltà o» sono soppresse;

b) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente:

Art. 544 ter

«Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). – Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate, ovvero lo sottopone a trattamenti o a condizioni che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.

Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale. La punibilità è altresì esclusa quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito **regolamento**».

2. Dopo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:

«Art. 19-ter.1. - (Regolamento). – Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani».

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza dei pareri.

Tralascio di trascrivere i commi successivi che non riguardano il taglio della coda.

La discussione della legge al Senato è stata dapprima rinviata per mancanza del numero legale; poi il 14 Aprile è stato deciso di rinviarne il testo alle Commissioni per approfondimenti.

Il 27 Aprile le Commissioni 2a e 3a riunite hanno chiesto l'emendamento (su iniziativa del Governo!!!) che elimina il testo della legge relativamente al secondo, terzo e quarto paragrafo dell'Art. 544 ter e di conseguenza dei successivi comma 2 e 3 (cioè tutto il testo che più sopra è stato evidenziato in rosso).

Per opportuna conoscenza trascrivo letteralmente qui di seguito gli emendamenti.

Legislatura 16° - Commissioni 2° e 3° riunite - Resoconto sommario n. 18 del 27/04/2010

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1908

Art. 3

3.1

I RELATORI

Sopprimere l'articolo 3.

3.100

Il Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso Articolo 544-ter sopprimere i commi secondo, terzo e quarto (n.d.r. intendendo i "paragrafi" secondo, terzo e quarto).

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

Dopo di che sull'argomento è calato il silenzio fino a Martedì 18 Maggio, quando la discussione in aula è stata messa all'Ordine del giorno per il 20 Maggio, indicando che gli eventuali emendamenti dovevano essere depositati entro le ore 13 del 19 Maggio.

E puntualmente il 19 Maggio la Senatrice Silvana Amati del PD con i due co-firmatari Marco Perduca e Donatella Poretti (entrambi del PD) hanno presentato un Sub Emendamento n. 3.100/1 dell'emendamento 3.100 al ddl S.1908 che se favorevolmente accolto in aula, riporterebbe il tutto esattamente come era la legge approvata dalla Camera.

Però il 20 Maggio la discussione è nuovamente saltata e l'argomento è scomparso dall'Ordine del giorno delle sedute immediatamente successive, per quindi ricomparire nell'O.d.g. del 26 Maggio; ma anche il 26 Maggio la discussione non ha avuto luogo e solo verso la fine della giornata c'è stato un intervento della già citata Senatrice Amati (PD) che, nel contesto dell'elencazione delle questioni in sospenso, dichiara quanto segue:

“Signor Presidente, colleghi, sarebbero diverse le questioni da mettere all'ordine del giorno, alcune delle quali da tempo rinviate. Mi si potrà dire – per esempio – che la ratifica della Convenzione

europea per gli animali da affezione potrà essere prestissimo calendarizzata, ma questo succede da lungo tempo e ancora non siamo riusciti, a differenza della Camera che già a novembre ha ratificato questo atto. **Non credo si tratti solamente di un disguido o di una serie di coincidenze.** Ho l'impressione che ci sia la volontà di non arrivare in fondo ad una pratica importante che vede al suo interno diventare l'Italia finalmente maggiorenne e quindi assumersi responsabilità su questioni molto importanti.”

Segue una serie di considerazioni sull'importanza delle leggi che riguardano il randagismo e gli animali d'affezione in generale e che criticano l'immobilismo legislativo del Paese su questi argomenti, per quindi concludere con il seguente appello:

“Un animale da compagnia vive in una famiglia su quattro. Parlare di vivisezione e di leggi che riguardano la medicina veterinaria convenzionata vuol dire rispondere ad esigenze del Paese, alle famiglie del Paese, alle povertà dei nostri anziani e anziane.”

Facciamo ora il punto su tutto quanto sopra:

1) Il Disegno di legge che introduce il tormentato articolo 544 ter è stato il frutto di un'iniziativa del Governo, approvata dalla Camera con un solo voto di astensione.

2) La legge, una volta approdata al Senato, è stata dallo stesso Governo rinviata alle Commissioni 2a e 3a riunite i cui emendamenti hanno depennato dall'Art. 544 ter le disposizioni riguardanti il taglio della coda (e delle orecchie). Sui motivi del cambiamento di rotta dei partiti di maggioranza preferisco lasciare che ciascuno dia spa-

zio alla sua fantasia.

3) È plausibile l'ipotesi che ci sia chi vuole dirottare la legge su di un binario morto, così come suggerito nell'intervento della Senatrice Amati?. Se così è, chi manovra e con quale finalità?

4) Per assurdo parrebbe che ora i paladini della proibizione del taglio della coda siano i politici del PD, il che parrebbe una doppia corbelleria, sia perché danno supporto ai membri del Governo da cui tutto è partito, sia perché andranno ad alienarsi il favore di una ampia fascia di elettori che dalla proibizione del taglio della coda sono danneggiati.

Comunque sia, noi non sappiamo proprio più a che santo votarci.

5) Fermo restando che l'affossamento del disastroso Art. 544 *ter* è di per sé un fatto positivo, non penso sia però auspicabile mettere il tutto nel temporaneo limbo del dimenticatoio, con l'incombente rischio che prima o poi il problema si ripresenti tal quale.

6) In questo senso molto meglio sarebbe che durante la discussione in aula, **il Senato reintroducesse l'esenzione della proibizione del taglio delle code per i cani il cui standard FCI prevede la caudotomia**, così come era stato originariamente proposto alla Camera, eliminando quindi anche la necessità di emettere il Regolamento.

Dovrà invece rimanere la proibizione del taglio delle orecchie,

perché la visione di cuccioloni convalescenti e con le orecchie incerottate può suscitare facili reazioni di rifiuto nella pubblica opinione.

In altre parole, far prevalere il buonsenso... che in politica è però un traguardo quasi sconosciuto.

Giovedì 27 Maggio nessuno al Senato ha parlato di benessere animale. Ovviamente Venerdì 28 non ci sono sedute; poi c'è la festa del 2 Giugno e nel calendario dei lavori che va sino al 10 Giugno pubblicato sul sito del Senato l'argomento non appare fra quelli che verranno affrontati.

Ne riparleremo quindi più avanti ... ma non so quando. Speriamo in bene!!!